



COMUNITA' MONTANA "MUGELLO"

Via Palmiro Togliatti, 45 - Borgo S. Lorenzo (FI)

RISTORANTE DI MOSCHETA

LAVORI DI

SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA - COIBENTAZIONE TERMICA - APPRESTAMENTI ANTICADUTA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 45, comma 3 e seguenti, regolamento generale, DPR 21 dicembre 1999, n. 554)

A) COSTO DEI LAVORI

1	Importo lavori a base d'asta	€	39.206,11
2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.100,00
	Totale Lavori	€	41.306,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3	I.V.A. 10% su totale appalto	€	4.130,61
4	spese tecniche per incarichi esterni (compreso oneri fiscali)	€	1.622,40
5	spese tecniche art. 92 D.Lgs 163/2006	€	743,00
6	Imprevisti, oneri generali e interventi in economia	€	1.197,88
	Totale Somme a disposizione	€	7.693,89

TOTALE GENERALE € 49.000,00

Il Dirigente

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

Borgo San Lorenzo, marzo 2011



I N D I C E

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAP. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto ...	pag. 3
Art. 2 - Riferimenti essenziali sui lavori ...	pag. 3
Art. 3 - Descrizione dei lavori ...	pag. 4
Art. 4 - Forma e principali dimensioni delle opere ...	pag. 4
Art. 5 - Quadro economico del progetto ...	pag. 5
Art. 6 - Riferimenti essenziali per l'affidamento ...	pag. 5
Art. 7 - Riferimenti per l'esecuzione dei lavori ...	pag. 5
Art. 8 - Riferimenti sulla responsabilità dei lavori ...	pag. 6

PARTE SECONDA - REQUISITI PER L'ESECUZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAP. 2 - QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 9 - Qualità e provenienza dei materiali e delle provviste ...	pag. 7
--	--------

CAP. 3 - PRESCRIZIONI

Art. 10 - Prescrizioni sull'esecuzione delle principali categorie di lavoro ...	pag. 9
Art. 11 - Oneri e obblighi dell'Appaltatore ...	pag.11
Art. 12 - Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore ...	pag.13

CAP. 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 13 - Lavori eventuali non previsti ...	pag. 13
Art. 14 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori ...	pag. 13
Art. 15 - Lavori a misura ...	pag. 14
Art. 16 - Lavori in economia ...	pag. 14
Art. 17 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera ...	pag. 14
Art. 18 - Pagamenti in acconto ...	pag. 14
Art. 19 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia ...	pag. 15
Art. 20 - Ritardo nei pagamenti ...	pag. 15

**PARTE PRIMA****NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO****CAP. 1****OGGETTO ED AMMONTARE DELL' APPALTO**
DESCRIZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE**Art. 1****OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto le opere edili ed impiantistiche occorrenti per la sostituzione del manto di copertura, la coibentazione termica del sottotetto e l'installazione di approntamenti anticaduta all'edificio che ospita il Ristorante di Moscheta, nel Comune di Firenzuola, facente parte del Patrimonio Indisponibile della Regione Toscana, gestito per delega dalla Comunità Montana Mugello.

L'affidamento dei lavori di cui al successivo articolo è previsto mediante Pubblico incanto, ricorrendo le condizioni previste dal Regolamento Generale (D.P.R. 554/99, art. 76) e dal Regolamento dei Contratti della Comunità Montana Mugello (Titolo II, Capo II, art. 23 e successivi).

Art. 2**RIFERIMENTI ESSENZIALI SUI LAVORI****1. IMPORTI**

- Importo totale del progetto	€ 49.000,00
- Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)	€ 41.306,11
- <u>Importo lavori a base di gara</u>	<u>€ 39.206,11</u>

Riepilogando:

A) COSTO DEI LAVORI

1 Importo lavori a base d'asta	€ 39.206,11
2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.100,00
Totale Lavori	€ 41.306,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

3 I.V.A. 10% su totale appalto	€ 4.130,61
4 spese tecniche per incarichi esterni (compreso oneri fiscali)	€ 1.622,40
5 spese tecniche art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 743,00
6 Imprevisti, oneri generali e interventi in economia	€ 1.197,88
Totale Somme a disposizione	€ 7.693,89

TOTALE GENERALE € 49.000,00

3. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli art.19, comma 5 e 21, comma 1, lettera a) della legge 109/94 e successive modificazioni;

4. FINANZIAMENTO: FONDI PROPRI DELLA C.M.

5. LUOGO DI ESECUZIONE: località Moscheta, comune di Firenzuola, provincia di Firenze.



6. **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni 46 (quarantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
7. **PENALI:** Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al predetto "termine di esecuzione" attribuibile a responsabilità dell'appaltatore, sarà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento).

Art. 3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni contenute nel progetto esecutivo d'appalto o che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

- a) Allestimento del cantiere con particolare riferimento ai dispositivi per la sicurezza;
- b) Montaggio ponteggi con particolare riferimento ai dispositivi per la sicurezza;
- c) Rimozione del manto esistente e pulizia dell'estradosso dello scempiato;
- d) Impermeabilizzazione con guaina bituminosa termosaldata;
- e) Fornitura e posa di nuovo manto di copertura in tegole marsigliesi;
- f) Fornitura e posa di approntamenti anticaduta;
- g) Coibentazione termica dell'estradosso del solaio del sottotetto;
- h) Pulizia del cantiere;
- i) Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.

Art. 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le disposizioni delle opere da eseguire, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e dal computo allegati al contratto.

Art. 5

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Si rimanda all'elaborato progettuale del computo metrico al quale risulta accluso in appendice.

Art. 6

RIFERIMENTI ESSENZIALI PER L'AFFIDAMENTO

1. **PROCEDURA DI GARA:** Pubblico incanto ai sensi dell'art. 23, comma 2 e successivi, del *Regolamento dei contratti* della Comunità Montana, approvato con Delibera dell'Assemblea n. 39 del 12/7/2000;
2. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza);
3. **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;

Art. 7

RIFERIMENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE

L'aggiudicatario, oltre a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni:



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a. Deve produrre la polizza di cui all'art. 30, comma 3, della medesima legge (o all'art. 103 del D.P.R. 554/99) per coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti per un massimale pari a **150.000** Euro, nonché polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari a 25.000 Euro. La polizza o le polizze che assicurano i su citati rischi dovranno essere specificamente riferite all'appalto oggetto del presente capitolato (sono ammesse altresì eventuali polizze non specifiche, purché integrabili con opportune appendici contenenti la specificazione dell'appalto assicurato, della stazione appaltante beneficiaria, ecc...);

b. Dovrà produrre in sede di collaudo la polizza decennale indennitaria indicata all'art. 30 c. 4 della legge 109/94 (art. 104 c. 1 e c. 2 D.P.R. 554/99) - per quanto non obbligatoria per legge in relazione all'importo di appalto con massimale pari al 50% dell'importo finale complessivo pagato (o che sarebbe dovuto spettare) all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. SICUREZZA:

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale rientra nell'ipotesi di cui al punto a) che segue:

- a) ipotesi di rischio di cui al D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni;
- b) ipotesi di rischio di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- c) ipotesi di rischio di cui al D.Lgs. 528/99 e successive modificazioni.

L'impresa appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente al disposto del "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO" predisposto dal Coordinatore per la sicurezza.

3. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.28 terzo C, della legge 109/94, trattandosi di lavori inferiori a 200.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 8

RIFERIMENTI SULLA RESPONSABILITÀ DEI LAVORI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dr. Giovanni Miccinesi, Dirigente del Servizio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana Mugello - via Palmiro Togliatti, 45 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI) - tel. 055 84527227 - fax 055 8456288

E-mail: g.miccinesi@cm-mugello.fi.it

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Alessandro Romolini, Ufficio progettazione, Servizio Ambiente e Territorio, Comunità Montana Mugello - via Palmiro Togliatti, 45 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI) - tel. 055 84527250 - fax 055 8456288

E-mail: a.romolini@cm-mugello.fi.it



PARTE SECONDA

REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

CAP. 2

QUALITÀ DEI MATERIALI

Art. 9

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DELLE PROVVISTE

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte, e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo. Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto" non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze del lavoro.

Tutti i materiali da impiegarsi, compresi quelli di cui non si fa menzione nel presente articolo, debbono soddisfare ai requisiti indicati nel Capitolato e nell'elenco dei prezzi.

I materiali e le provviste occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località o da quelle Ditte fornitrici che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore specie e rispondano ai requisiti indicati.

L'Appaltatore ha l'obbligo, se richiesto, di giustificare, con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e deve prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che la Direzione dei Lavori ritenesse opportune.

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista, perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede dei lavori o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

Non ottemperando l'appaltatore a tale disposizione, l'Ente appaltante ha diritto di provvedere direttamente addebitando all'appaltatore la spesa relativa, per la quale sarà fatta detrazione sulla contabilità dei lavori.

L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare, in qualunque tempo ed anche se posti in opera e fino ad approvazione del collaudo definitivo, i materiali che ritenesse non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

I materiali rifiutati dovranno essere sostituiti nel perentorio termine che di volta in volta fisserà la Direzione dei Lavori.

Anche in tale caso, non ottemperando l'Appaltatore a tale disposizione, si provvederà d'ufficio, a tutte spese dell'Appaltatore stesso, e delle spese in parola verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori.

Con riferimento a quanto stabilito in precedenza, i principali materiali dovranno corrispondere ai requisiti di seguito elencati:

a) - Acqua

L'acqua da impiegare nella confezione delle malte e dei conglomerati cementizi, sia normali che speciali, deve essere dolce, limpida e sufficientemente pura e non deve contenere apprezzabili quantità di sostanze nocive, quali limi, argille, humus, acidi organici, alcali, sali. Si prescrive pertanto l'uso tassativo di acqua potabile, da attingere, qualora sia disponibile, direttamente dalla rete di distribuzione per usi civili o, in alternativa, da fornire al cantiere a mezzo di apposite cisterne.

b) - Leganti idraulici

I leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni:

- del R.D. 16.11.1939 n. 2230 "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico";
- della Legge 26.5.1965 n. 595 "Caratteristiche Tecniche e requisiti dei leganti idraulici";
- del D.M. 3.6.1968, modificato con D.M. 20.11.1984, "Nuove Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova



dei cementi";

- del D.M. 31.8.72 "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calce idrauliche".-

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole dell'arte.

L'impresa dovrà approvvigionare i leganti presso fabbriche le quali, ad avviso della Direzione dei Lavori, diano adeguata garanzia per la fornitura dei materiali con costanza di caratteristiche.

Nel caso in cui l'impresa venisse, dalla Direzione dei Lavori, autorizzata ad utilizzare, nell'esecuzione delle opere di cui al presente Capitolato, calcestruzzi preconfezionati prodotti da centrali di betonaggio esterne al cantiere ed ivi trasportate con autobetoniera, le prescrizioni di cui sopra si intendono automaticamente estese ai prodotti preconfezionati, in quanto compatibili con la normativa UNI 7163/72.-

c) - Ghiaie, pietrischi e sabbia

Gli inerti, naturali o di frantumazione, da impiegarsi nel confezionamento dei calcestruzzi e delle malte, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc. o in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato ed alla conservazione delle armature.

Le caratteristiche delle ghiaie e dei pietrischi dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali", di cui al Fascicolo del C.N.R. n. 4/1953, ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 522 del 17.02.1954.-

I pietrischi, i pietrischetti e le ghiaie dovranno inoltre avere forma poliedrica con dimensione massima di mm 15, essere privi di elementi a forma piatta o allungata e corrispondere comunque alle norme "Forma di aggregati lapidei", di cui al fascicolo del C.N.R. n. 95/1984.-

Le sabbie naturali o di frantumazione debbono essere di qualità silicea o proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione e all'usura; dovranno comunque corrispondere alle norme di cui all'Art. 6 del R.D. 16.11.1939 n. 2229.-

d) - Additivi per impasti cementizi

L'eventuale impiego di prodotti speciali nell'impasto di conglomerati e di malte, al fine di migliorare sostanzialmente le prestazioni delle strutture da realizzare, quali fluidificanti, aeranti, espansivi, idrofughi, ecc., potrà avvenire solo su autorizzazione della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche di tali prodotti e le modalità di impiego dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti.

f) - Legnami

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.12.1912; saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.

g) - Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciate, foglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.02.1908, modificate dal D.M. 15.7.1925.-

In particolare:

- gli acciai destinati ad armatura di cementi armati dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 14.02.1992, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086;
- gli acciai da costruzione dovranno essere di qualità conforme alle tabelle UNI in vigore per profilati, barre, larghi piatti e lamiera ed acciai inox;
- i fili metallici per la costruzione delle gabbionate saranno protetti da zincatura del tipo "forte" in conformità delle norme contenute nella circolare in data 27.08.1962 n. 2078 del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici;
- l'acciaio delle lamiere ondulate conforme alle relative norme UNI, dello spessore minimo di mm 1,5 con carico unitario di rottura non minore di kg/mm² 34, sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento in quantità non inferiore a gr/mq 305 per faccia.

h) - Materiali vari

Tutti i materiali di cui è stato previsto l'impiego nella realizzazione dell'opera, ma dei quali non sia stato fatto espresso riferimento nel presente articolo, dovranno presentare tutti i requisiti specifici che ne hanno consigliato l'adozione in sede progettuale.

I materiali "speciali", metallici e non, dovranno risultare tassativamente rispondenti alle prescrizioni vigenti.



La Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile facoltà di procedere ad accertamenti al riguardo, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

i) - Prove sui materiali

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, ai fini della loro accettazione, si ribadisce che l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni di lavoro eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni prelevati all'Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto che sarà stato prescelto dalla D.L.

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove in base alle tariffe dell'Istituto stesso.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel luogo indicato dalla D.L., munendoli di sigillo e firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa, nel modo più adatto a garantirne l'autenticità.

I risultati ottenuti dagli Istituti di cui sopra saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti dell'appalto di cui al presente Capitolato.

CAP. 3

PRESCRIZIONI

ART.10

PRESCRIZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

12.1 Norme generali

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori a suo giudizio insindacabile.

12.2 Tracciamenti e rilievi

E' preciso onere dell'Impresa mettere a disposizione della Direzione dei Lavori sia il personale che i mezzi per il tracciamento di tutte le opere comprese nel presente appalto.

Tutte le operazioni di tracciamento rilievo dovranno essere eseguite dall'Impresa assuntrice a sue complete spese.

12.3 Avvicinamento ed allontanamento dei mezzi d'opera

Sono a completo carico dell'Impresa assuntrice tutti gli oneri e le spese necessarie derivanti dall'avvicinamento al luogo di impiego dei mezzi meccanici nonché dal trasporto a piè d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto.

L'Impresa metterà pure in opera, a sue complete spese, i materiali, le opere provvisorie e quant'altro necessario per consentire il transito o la fruizione degli edifici dove dovranno eseguirsi i lavori.

A lavori ultimati l'Impresa stessa dovrà, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvedendo nel contempo a rimettere in pristino stato tutto quanto fosse stato da essa danneggiato e rimosso, in modo che la Stazione Appaltante possa considerarsi ed andare esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

12.5 Demolizioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, condotte esistenti, ecc., parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro o a terzi e da evitare incomodi o disturbo.

E' pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che devono invece essere trasportati o guidati in basso, nonché sollevare polvere.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori. Quando venissero demolite altre parti o si oltrepassassero i limiti fissati, esse saranno ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.



Tutti i materiali non richiesti dalla proprietà, all'atto della demolizione, dovranno essere portati a rifiuto.

12.7 Conglomerati cementizi semplici e/o armati

Per la qualità dei materiali costituenti i conglomerati si intendono qui estese le norme indicate al precedente Art. 2. Il cemento da usarsi, del tipo pozzolanico, dovrà essere tale da garantire le resistenze richieste per le prove di compressione dei calcestruzzi compatti e resistenti a norma del D.M. 14.02.1992.

Qualora le strutture in calcestruzzo semplice od armato venissero costruite in presenza di acque con componenti di natura aggressiva (acque selinose, fosforose, carboniche, ecc.) o di acqua di mare, si osserveranno le prescrizioni indicate nella circolare n. 6804 diramata il 19.11.1959 dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

La distribuzione granulometrica degli inerti dovrà essere adeguata alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa del conglomerato stesso, nonché risultare il più aderente possibile alle curve regolamentari, con particolare riferimento alle curve di cui all'appendice "B" delle Norme UNI 7163/72.

Il quantitativo di acqua, inclusa quella contenuta negli inerti, deve essere il minimo necessario per ottenere una buona lavorabilità degli impasti. La consistenza dei medesimi nelle sue tre caratteristiche, "umida", "plastica" e "fluida", sarà determinata mediante il metodo del "cono" di cui alle norme UNI 7163/72. Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza caratteristica richiesta per il conglomerato. L'impiego di additivi (fluidificanti, aeranti, ecc.) dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività nei confronti dei componenti del conglomerato e delle armature in esso conglobate. L'uso di tali additivi dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con attrezzature e modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto (dosaggio a peso).

Il trasporto e la colata dovranno essere effettuati con mezzi idonei a eliminare ogni pericolo di segregazione e di sedimentazione degli inerti.

E' vietato porre in opera conglomerati con temperature inferiori ai 5°C salvo che la D.L. non dia autorizzazione all'esecuzione, prescrivendo le necessarie provvidenze (sali anticongelanti, riscaldamento dell'acqua e degli inerti ecc.).

La posa si farà previa accurata disposizione di casseforme ove previsto.

Prima di iniziare i getti, le casseforme in legno o metalliche recuperabili o a perdere dovranno essere pulite e ancorate.

La D.L. giudicherà insindacabilmente sulla programmazione del getto (a stratificazione o massivo; posizione dei giunti di ripresa, ecc.); le riprese dovranno comunque essere evitate in zone di impegno statico.

Tutti i getti potranno essere costipati per mezzo di vibratori ad ago.

Le caratteristiche dei vibratori saranno previamente fissate dalla D.L.

Il raggio d'azione dei vibratori sarà determinato in relazione alla loro potenza. Il tempo di permanenza in ogni punto vibrato non dovrà essere inferiore a 10sec.; la frequenza delle oscillazioni al minuto sarà compresa nel campo da 6000 a 12000.

Sugli impasti impiegati per l'esecuzione dei getti saranno prelevati campioni in numero idoneo da inviarsi ad un laboratorio ufficiale per le prove sperimentali, a carico dell'Impresa, ai sensi del D.M. 14.02.1992 Allegato 2: "Controlli sul conglomerato".

I conglomerati cementizi preconfezionati da impiegarsi nei lavori dovranno rispondere, come detto, alle prescrizioni di cui alle norme UNI 7163/72 in quanto applicabili e non in contrasto con le Norme Tecniche del D.M. 14.02.1992 e delle "Clausole tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato" elaborato dall'ANCE.

Resta l'obbligo, anche per i calcestruzzi preparati in appositi impianti di preconfezionamento e successivamente trasportati nei cantieri di utilizzazione, che i prelievi per le prove di accettazione e di controllo della consistenza vengano eseguiti nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto, a cura del personale responsabile della D.L. e non già nell'impianto di preconfezionamento (paragrafo D della circolare del Ministero dei LL.PP. in data 31.10.1986 n. 27996).

12.10 Ferro per cementi armati

Per tutte le armature delle strutture in cemento armato può essere impiegato solo acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo Fe B 44 K che dovrà corrispondere, come detto, ai requisiti di cui al D.M. 14.02.1992.-

Le giunzioni dovranno essere sfalsate nel numero minimo possibile ed avverranno solo nei punti di minor sollecitazione.

L'acciaio per cementi armati dovrà essere posto in opera ripulito da incrostazioni di ruggine ed altri materiali terrosi od untuosi e lavorato secondo le indicazioni riportate sui disegni esecutivi. Dovrà essere curata la scelta delle barre in modo da evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni.

L'armatura metallica dovrà risultare ben legata e perfettamente centrata entro le casseforme in modo che, a disarmo



avvenuto, essa risulti regolarmente annegata nel calcestruzzo.

12. 16 Opere provvisionali

Tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori si intendono ad esclusivo carico dell'Impresa.

12. 17 Rifiniture - Manutenzione delle opere

Resta pattuito che tutti i lavori di rifinitura saranno eseguiti preferibilmente a mano e in opera a perfetta regola d'arte. Rimane a completo carico dell'Impresa la manutenzione di tutte le opere fino a collaudo, ivi compresi tutti i ripristini per danni conseguenti a precipitazioni di qualsiasi entità e durata, ecc. che si verificassero sia ad opere ultimate che in corso di esecuzione.

12. 18 Facoltà di ordinare demolizioni e ricostruzioni - Lavori vari

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di far rettificare e rifare, previa demolizione a tutte spese dell'Impresa, quei lavori non corrispondenti ai disegni di progetto, alle prescrizioni del Capitolato ed agli ordini impartiti durante l'esecuzione dei lavori.

La circostanza che i lavori fossero stati eseguiti alla presenza di un dipendente della Direzione non esonererà l'Impresa dalle responsabilità e dagli obblighi sopracitati, dovendo essa rispondere di ogni irregolarità fino al collaudo delle opere.

Per tutte, indistintamente, le altre categorie di lavori, previste nel presente appalto e delle quali non siano state date specifiche prescrizioni esecutive, l'Impresa dichiara e si obbliga ad osservare tutte le migliori regole dell'arte e le disposizioni che saranno date di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

ART. 11

ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nello Schema di Contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

- 1) le spese per impiantare, mantenere e illuminare il cantiere, le spese per il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai, le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia (art. 16 Capitolato Generale);
- 2) le spese per l'energia elettrica, acqua e gas, l'uso di fognatura, il telefono ed i relativi eventuali contratti e canoni;
- 3) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che siano state eseguite per l'uso del cantiere ma che non siano previste nel progetto;
- 5) le spese per lo smantellamento e lo sgombrò del cantiere dopo due settimane dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione per quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo lo stesso;
- 6) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni (art. 10 Capitolato Generale);
- 7) l'esecuzioni di rilievi delle situazioni di fatto ed i tracciamenti delle opere in progetto, la verifica e la conservazione dei capisaldi;
- 8) la realizzazione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione e strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguono opere ed interventi per conto diretto dell'Amministrazione, anche se non comprese nel presente appalto;
- 9) l'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- 10) le spese per disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze



destinato a coadiuvarlo;

- 11) l'esecuzione dei modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
- 12) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e i manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel seguente appalto;
- 13) il prelievo dei campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 14) la comunicazione ogni 15 (quindici) giorni al Direttore dei Lavori dell'importo lavori eseguiti;
- 15) le spese per l'approntamento delle prove a carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come plessimetri, etc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- 16) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm. 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
- 17) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione (art. 16 del Capitolato Generale);
- 18) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori (art. 18 del Capitolato Generale);
- 19) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 20) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, etc. secondo quanto previsto dalla L. 64/1974 per le zone sismiche, dalla L. 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono i lavori, emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della L. 741/1981;
- 21) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;
- 22) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modifiche ed integrazioni;
- 23) la recinzione del cantiere con solido stecconato;
- 24) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 1729/UL del 1 giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 25) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 26) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 27) le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
- 28) l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a piè d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal



Direttore dei lavori;

- 29) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, etc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio.

ART. 12

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

C A P. 4

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 13

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Le indicazioni ed i grafici contenuti nella perizia potranno essere oggetto di modificazioni che potessero essere necessarie ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori e dell'Amministrazione appaltante. L'appaltatore/cottimista è obbligato ad eseguire tali variazioni.

L'appaltatore/cottimista è tenuto, su disposizioni del Direttore dei lavori, ad eseguire interventi e lavori marginali non previsti dalla perizia fornendo mano d'opera, mezzi d'opera e materiali da contabilizzare con l'applicazione dei prezzi di contratto, già concordati;

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non siano contemplati in perizia i relativi prezzi, si procederà come di seguito:

- a) Computo delle quantità per il prezzo unitario previsto nella *Lista dei prezzi unitari dell'Ente*, facente parte del progetto, previo applicazione del ribasso d'asta contrattuale;
- b) In seconda analisi, mancando il prezzo unitario nella citata Lista dell'Ente, verrà eseguito il computo delle quantità per il prezzo unitario indicato nel prezzario riferito alla provincia di Firenze del Bollettino Ingegneri in vigore al momento dell'esecuzione delle opere stesse, decurtato del 10% oltre al ribasso d'asta.

L'appaltatore non potrà introdurre per alcun motivo di propria iniziativa variazioni o addizioni dei lavori, in confronto alle previsioni contrattuali.

Art. 14

ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In relazione a quanto precede e tenuto presente il tempo utile contrattuale stabilito al successivo Art. 15, l'Impresa è



tenuta a presentare, entro 15 giorni dalla consegna, il programma lavorativo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, del Regolamento Generale, descrivente l'avanzamento cronologico delle opere. Tale programma dovrà essere illustrato tramite apposita relazione e specifici grafici. Esso dovrà ovviamente rispettare il termine di esecuzione dell'appalto.

Art. 15

LAVORI A MISURA

L'appalto è affidato a misura, specificando quanto segue:

1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Ferme restando le prescrizioni fissate dall'art. 160 del Regolamento Generale, resta stabilito che, per tutte le opere comprese nell'appalto, le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con il metodo geometrico, a numero o a peso, a seconda dei casi.

Le unità di misura per i vari lavori sono quelle riportate nel Computo Metrico Estimativo.

Art. 16

LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 17

VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono valutati e contabilizzati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 18

PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (art. 114 del Regolamento Generale – Art. 45 comma 1, lett. f del Regolamento Generale) sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del



corrispettivo dell'appaltato, ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti ascenderà a € **40.000,00** (quarantamila/00).

Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni (Art. 7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine (Art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto) per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 19

PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo (Art. 28 comma 9 della L. 109/1994 e art. 29 Capitolato Generale d'Appalto – art. 45 comma 1 lett. *f* del Regolamento Generale), disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia (Art. 102 del Regolamento Generale) del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 20

RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento (Art. 116 del Regolamento Generale) rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1 della L. 109/1994.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto (Art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto) non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.



SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA - COIBENTAZIONE TERMICA - APPRESTAMENTI ANTICADUTA AL RISTORANTE DI MOSCHETA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.